

Il presente mod. VT04/02 è costituito da 16 pagine



GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

Contraente: I. M. E. S. IMPIANTI S. R.

L.

Polizza n°: 273344321

VALORE ATTIVITÀ

DIREZIONE INDUSTRIALE DANNI



VALORE ATTIVITÀ ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- **Assicurazione:** il contratto di assicurazione.
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione.
- **Franchigia:** importo prestabilito che l'Assicurato tiene a suo carico. Per la determinazione dell'indennizzo/risarcimento spettante, tale importo va in deduzione all'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.
- **Indennizzo/Risarcimento:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione.
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società.
- **Scoperto:** importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso.
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
- **Società:** le Assicurazioni Generali S.p.A.

1. RISCHI ASSICURATI

A) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza dei massimali indicati in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per:

- danni materiali cioè distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati,
 - danni corporali cioè morte o lesioni personali,
- involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'esercizio dell'attività identificata in polizza.

L'assicurazione vale, nei limiti del 20% del massimale per danni a cose, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un danno materiale indennizzabile ai termini del presente contratto, salvo quanto

diversamente disciplinato alle successive condizioni.

L'assicurazione opera anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni materiali e corporali imputabili a fatto doloso di persone delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

Salvo quanto espressamente previsto dagli articoli successivi non sono considerati terzi:

- a) il titolare e i soci dell'impresa assicurata nonché il loro coniuge, i genitori, i figli e qualsiasi altro parente o affine con essi convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore che sia legale rappresentante;
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio, eventuali subappaltatori e loro dipendenti, i lavoratori parasubordinati soggetti all'INAIL nonché tutti coloro i quali, indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in relazione alla loro partecipazione manuale alle attività a cui si riferisce l'assicurazione;
- d) le Società che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime.

B) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga inoltre a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza dei medesimi massimali indicati in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l'INAIL sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da lavoratori da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38.

I titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti soggetti all'INAIL sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato limitatamente alla rivalsa INAIL.

In ogni caso per questi, come pure per i lavoratori parasubordinati soggetti all'INAIL, è dovuto il relativo premio.

Resta convenuto che non costituirà motivo di decadenza della presente garanzia il fatto che l'Assicurato non sia in regola, nei confronti del dipendente infortunato soggetto all'INAIL, con gli obblighi per l'assicurazione di Legge esclusivamente a condizione che:

- l'irregolarità derivi da comprovata e involontaria errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia;
- l'Assicurato stesso corrisponda all'infrascritta Società il premio relativo ai dipendenti risultati non in regola con gli obblighi di Legge con effetto dall'ultima

scadenza annua di rata anteriore al momento dell'infortunio, col minimo assoluto di sei mesi di premio.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione rappresenta il limite globale della Società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di Responsabilità Civile verso Terzi di cui al precedente punto A).

In caso di richiamo in polizza, alla voce Clausole Speciali, del codice CS70 l'assicurazione Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro, di cui al punto B) del presente Capitolo e il secondo comma dell'art. 3.1 si intendono abrogati e non operanti.

Tanto l'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi, quanto l'assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro valgono anche in relazione alle azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

In entrambe le assicurazioni i lavoratori parasubordinati soggetti all'INAIL sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato a tutti gli effetti.

2. DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 2.1

Esclusioni

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi di cui al punto A) del Capitolo 1. non comprende i danni:

- a) *da circolazione su strade di uso pubblico o aree equiparate di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;*
- b) *derivanti dall'uso di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il 16° anno di età o che, comunque, non sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni in vigore;*
- c) *da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;*
- d) *di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Cod. Civ.;*
- e) *provocati da persone non dipendenti dell'Assicurato (ad eccezione dei soci o familiari coadiuvanti) e di cui questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;*
- f) *alle cose trasportate su mezzi di trasporto, sia in fase di carico o scarico, sia durante la sosta nell'ambito di dette operazioni; nonché a quelle che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle in ogni caso trasportate, rimorchiate o sollevate;*
- g) *ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni;*
- h) *alle opere in costruzione, alle cose sulle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori;*
- i) *cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o venduti dopo la consegna a terzi;*
- j) *cagionati da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;*

- k) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- l) derivanti dalla proprietà o conduzione di immobili e dei relativi impianti fissi;
- m) dei quali l'Assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivantigli dalla legge;
- n) provocati da animali;
- o) derivanti da attività di vendita al dettaglio.

Inoltre tanto l'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi quanto la Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro - di cui ai punti A) e B) del Capitolo 1. - non comprendono i danni:

- p) derivanti da attività di rimozione, installazione, manutenzione, riparazione, posa in opera svolte presso terzi;
- q) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- r) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto;
- s) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.

Art. 2.2

Rischi atomici e danni da inquinamento

Sono esclusi dall'assicurazione i danni connessi con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).
Sono esclusi, altresì, dall'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi, i danni da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato; da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed, in genere, di quanto si trovi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento.

Art. 2.3

Estensione territoriale

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi è operante per i danni verificatisi in tutto il mondo, con esclusione di Stati Uniti d'America e Canada.
L'assicurazione Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro è operante per i danni verificatisi in tutto il mondo.

3. CONDIZIONI PARTICOLARI (SEMPRE OPERANTI)

Art. 3.1

Responsabilità personale di tutti i dipendenti

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale e diretta dei dipendenti del Contraente-Assicurato (compreso il dipendente nominato, ai sensi del D.Lgs. 626/94, responsabile del servizio di prevenzione e protezione) e dei parasubordinati ed essi equiparati nonché dei soci che prestano la propria opera nell'impresa e/o dei familiari coadiuvanti se si tratta di impresa a conduzione familiare, per danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle

attività assicurate.

A tali effetti sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione rappresenta il limite globale della Società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia.

Art. 3.2

Responsabilità per fatto di titolari e di dipendenti di altre ditte (diverse da subappaltatori)	<p>A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 2.1 lett. e), l'assicurazione si intende operante anche per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato per danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi dai soggetti sottoindicati mentre attendono ai lavori per conto e nell'interesse dell'Assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i titolari o dipendenti di ditte fornitrici o clienti - diverse da quelle subappaltatrici - che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico, o a lavori complementari all'attività dell'impresa (manutenzione, pulizie ecc.); b) i prestatori d'opera non dipendenti - diversi da subappaltatori - dei quali l'Assicurato si avvalga nel rispetto della vigente legislazione e prestatori di lavoro interinale di cui l'Assicurato faccia uso per l'esecuzione di parte dei lavori per i quali è prestata l'assicurazione, nei limiti numerici di cui all'art. 5.2; c) il personale non dipendente che, nel rispetto della vigente legislazione, si trovi occasionalmente a partecipare alle attività a cui si riferisce l'assicurazione per l'effettuazione di prove pratiche su macchinari o per attività di istruzione (stages ecc.).
--	--

Art. 3.3

Qualifica di terzi ai titolari ed ai dipendenti di altre ditte (diverse da subappaltatori)	<p>A parziale deroga di quanto disposto nel Capitolo 1. punto A) lett. c) sono considerati terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i committenti, i titolari o dipendenti di ditte fornitrici o clienti - diverse da quelle subappaltatrici - che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico, o a lavori complementari all'attività dell'impresa, nonché titolari o dipendenti di imprese coappaltatrici, sempreché la natura dei lavori svolti dall'Assicurato stesso e dalle imprese coappaltatrici sia diversa o, nel caso in cui la natura dei lavori non sia diversa, purché l'Assicurato e le imprese coappaltatrici operino in base a specifici e diversi appalti; b) i prestatori d'opera non dipendenti - diversi da subappaltatori - dei quali l'Assicurato si avvalga nel rispetto della legislazione vigente ed i prestatori di lavoro interinale di cui l'Assicurato faccia uso per l'esecuzione di parte dei lavori per i quali è prestata l'assicurazione, nei limiti numerici di cui all'art. 5.2; c) i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL; d) il personale non dipendente che, nel rispetto della vigente legislazione, si trovi a occasionalmente a partecipare alle attività a cui si riferisce l'assicurazione per
---	--

l'effettuazione di prove pratiche su macchinari o per attività di istruzione (ages ecc.);

per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, semprechè dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invaldità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.

Art. 3.4

**Committenza
auto dipendenti**

A parziale deroga dell'art. 2.1 lett. a) l'assicurazione opera anche per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato ai sensi di legge (articolo 2049 Codice Civile) nella sua qualità di committente di propri-dipendenti (e parasubordinati ed essi equiparati) che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori a condizione che:

- i veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da questi presi o dati in locazione;
- al momento del sinistro il veicolo sia guidato dal dipendente stesso, munito di regolare patente di abilitazione.

La garanzia vale anche per i danni corporali subiti dalle persone trasportate. Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui al Capitolo 1. punto A) lett. a).

L'estensione opera con una franchigia di euro 250,00 per ogni sinistro.

Art. 3.5

**Proprietà
e/o conduzione
di fabbricati**

A parziale deroga dell'art. 2.1 lett. l), sono compresi i danni derivanti dalla proprietà o conduzione dei fabbricati adibiti all'attività assicurata nonché delle relative pertinenze ed impianti fissi nonché di cancelli o portoni comunque azionati, muri di cinta o recinzioni in genere, aree verdi compresi gli alberi ad alto fusto.

La garanzia comprende anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato per lavori di ordinaria manutenzione, nonché nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione interessanti i fabbricati, anche in ordine a quanto previsto dal D.Lgs. 494/96.

Restano esclusi i danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

Limitatamente ai danni conseguenti a spargimento di acqua o il rigurgito di fogna viene applicata una franchigia di euro 100,00 per sinistro.

Art. 3.6

Detenzione cani

A parziale deroga dell'art. 2.1 lett. n) sono compresi i danni cagionati da cani utilizzati a guardia dell'azienda.

Limitatamente ai danni a cose viene applicata una franchigia di euro 100,00 per sinistro.

Art. 3.7

Danni a mezzi sotto carico e scarico o in sosta

A parziale deroga dell'art. 2.1 lett. g) sono compresi i danni a veicoli da trasporto merci - ad eccezione di natanti e aeromobili - sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni.

Inoltre - per ditte diverse da: autofficine, autodemolizioni, elettrauto, stazioni di servizio, autolavaggi, carrozzerie, costruttori e/o allestitori di roulettes, caravan, motorcaravan, motorhome e similari nonché riparatori, montatori e venditori di pneumatici (gommisti) - a parziale deroga dell'art. 2.1 lett. h), sono compresi i danni ad autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di terzi e dipendenti (e parasubordinati ed essi equiparati) stazionanti nell'ambito dei luoghi dove si svolge l'attività assicurata.

Entrambe le estensioni non comprendono i danni conseguenti a mancato uso e quelli cagionati alle cose che si trovano sui veicoli stessi o al loro interno (restano inoltre esclusi i danni da furto e da incendio).

Entrambe le estensioni operano con una franchigia di euro 100,00 per ciascun veicolo danneggiato.

Art. 3.8

Esercizio commerciale annesso all'azienda

A parziale deroga dell'art. 2.1 lett. o) sono compresi i danni derivanti dall'esercizio di un punto vendita al dettaglio annesso all'azienda.

La presente estensione comprende il deterioramento delle cose portate o indossate dai clienti, escluse comunque le cose in consegna o custodia a qualunque titolo all'Assicurato, entro il limite massimo di euro 500,00 per ogni cliente danneggiato; viene inoltre applicata una franchigia fissa di euro 75,00 per ogni sinistro.

Resta ferma l'esclusione di cui all'art. 2.1 lett. i).

Art. 3.9

Inquinamento accidentale

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 2.2, 2° comma, l'assicurazione si intende operante anche per i danni conseguenti ad inquinamento derivante da rottura accidentale di impianti, condutture e attrezzature nello stabilimento.

La presente estensione è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo assoluto di euro 2.500,00 per ogni sinistro e fino a concorrenza del limite stabilito in polizza per danni a cose, con il massimo di euro 100.000,00 per sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo.

Art. 3.10

Garanzie addizionali

L'assicurazione comprende inoltre i danni derivanti:

- a) da operazioni di ritiro e consegna di merci relative alle attività assicurate;
- b) dall'uso di biciclette da parte dei dipendenti (e parasubordinati ed essi equiparati) per lavoro e/o servizio;
- c) dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati;
- d) dalla proprietà e dalla gestione nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di bevande e simili, nonché, dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi;

- e) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- f) dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e di striscioni, ovunque installati nel territorio nazionale, con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- g) dall'organizzazione di visite guidate, corsi di aggiornamento professionale, convegni, seminari e altre manifestazioni in genere.

Art. 3.11

Imprese individuali

Qualora il Contraente sia un'impresa individuale l'assicurazione comprende anche la responsabilità civile del titolare dell'impresa stessa nonché dei componenti la sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia per le conseguenze di fatti accidentali verificatisi nell'ambito della vita privata extraprofessionale.

Sono compresi i danni derivanti:

- dalla proprietà e/o conduzione del fabbricato adibito a dimora abituale del titolare stesso;
- dalla detenzione di cani e animali domestici (limitatamente ai danni a cose viene applicata una franchigia di euro 100,00 per sinistro);
- dalla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a volo o simili, escluso l'esercizio della caccia.

4. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 4.1

Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve inviarne denuncia scritta alla Società entro tre giorni dalla data in cui esso è avvenuto ovvero dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Per la Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro l'Assicurato deve far denuncia alla Società soltanto degli infortuni per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma di legge. Tale denuncia deve essere fatta entro tre giorni da quello in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta e deve essere corredata da copia dell'analoga denuncia fatta all'INAIL. Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.

Del pari, deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto nonché dall'Istituto assicuratore infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza. La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per

responsabilità civile.

In ogni caso l'Assicurato, a pena di decadenza dal diritto alla garanzia, deve far pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario entro 5 giorni dalla notifica.

L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti o documenti occorrenti regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

L'Assicurato deve, inoltre, dare tempestiva comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 4.2

Gestione della vertenza di danno e spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

5. DISPOSIZIONI VARIE

Art. 5.1

Individuazione degli addetti e variazione del loro numero

Il Contraente deve dichiarare al momento della stipula il numero degli addetti all'impresa, intendendosi per tali titolari, lavoratori dipendenti (anche apprendisti e lavoratori a tempo determinato) e parasubordinati, soci e familiari coadiuvanti.

Qualora nel corso della durata del contratto tale numero fosse soggetto a variazione e l'Assicurato dovesse, non intenzionalmente, omettere di segnalare variazioni in aumento del numero degli addetti, la Società rinuncerà alla applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1898 del Codice Civile (regola proporzionale) a condizione che la variazione risulti non superiore a una unità.

Eventuali variazioni di premio verranno effettuate, a termini degli artt. 6.4 e 6.5, sulla base del premio per addetto indicato in polizza, con l'intesa che il premio annuo non potrà essere inferiore ad un importo pari a quattro volte il suddetto premio per addetto.

Art. 5.2

Numero di prestatori d'opera non dipendenti

I prestatori d'opera non dipendenti (compresi i lavoratori interinali) - di cui ai punti b) degli artt. 3.2 e 3.3 - sono ammessi, senza dover essere dichiarati nel numero degli addetti, purché in misura non superiore a:

- una unità, se il numero dichiarato di addetti è non superiore a sette;
- due unità, se il numero dichiarato di addetti è superiore a sette.

Nel caso al momento del sinistro il numero di prestatori d'opera non dipendenti eccedesse quello ammesso, il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1898 del Codice Civile (regola proporzionale) si applicherà considerando il totale degli addetti dichiarati (eventualmente aumentato di una unità ai sensi dell'articolo precedente) e prestatori d'opera non dipendenti ammessi rispetto al totale degli addetti e prestatori d'opera non dipendenti effettivamente occupati.

In caso di richiamo in polizza, alla voce Clausole Speciali, del codice CS47 il numero di prestatori d'opera non dipendenti ammesso si intende elevato a:

- due unità, se il numero dichiarato di addetti è non superiore a sette;
- tre unità, se il numero dichiarato di addetti è superiore a sette.

Art. 5.3

Limiti di indennizzo - Pluralità di assicurati

L'assicurazione vale fino a concorrenza dei massimali indicati in polizza (oltre alle spese di assistenza legale, nei limiti di cui all'art. 4.2).

Il massimale per sinistro rappresenta il limite massimo di indennizzo per ciascun sinistro. Nell'ambito di esso, il massimale per persona rappresenta il limite di indennizzo per i danni relativi a ciascuna persona danneggiata, mentre il massimale per danni a cose rappresenta il limite di indennizzo per i danni a cose relativi a tutte le persone danneggiate.

Sono salvi i differenti limiti di indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.

Detti massimali restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscano di altre polizze di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest'ultimo - sempre nei limiti convenuti - sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalla suddetta polizza.

6. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 6.1

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 6.2**Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Trascorsi 15 giorni da quello della scadenza del premio la Società ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l'esecuzione.

Art. 6.3**Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6.4**Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione, con lettera raccomandata inviata alla Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 6.5**Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile (salvo il premio minimo previsto dall'art. 5.1) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6.6**Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione, con preavviso di trenta giorni.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia alla facoltà di recesso.

Trascorso il preavviso, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 6.7

Indicizzazione Somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale), premio, sono collegati all'indice del costo della vita (indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati).
Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice del mese di agosto dell'anno precedente.
Alla scadenza di ogni periodo di assicurazione se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento, somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale), premio, varieranno proporzionalmente a decorrere dalla medesima scadenza di rata. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice verrà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente.
È in facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare all'adeguamento inviando raccomandata all'altra Parte almeno 90 giorni prima della scadenza annuale.
Quanto disposto dal presente articolo può essere reso non operante inserendo in polizza, tra i codici di Clausole Speciali, il codice A343.

Art. 6.8

Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata uguale a quella originaria (esclusa la frazione di anno) con il massimo di due anni.
Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 6.9

Assicurazioni presso diversi assicuratori Se per i medesimi rischi coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 6.10

Oneri Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 6.11

Foro competente · Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 6.12

Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

7. CODICI ATTIVITÀ

L'assicurazione è prestata in base all'esplicita dichiarazione dell'assicurato che il genere di attività esercitata si identifica con quella individuata nell'elenco che segue attraverso il codice attività che compare nell'apposita casella esistente in polizza.

- 800 Lavori di tinteggiatura, verniciatura, decorazione, pavimentazione e rivestimento in legno, ceramica, marmo o moquette, tappezzeri in carta: solo all'interno di edifici, occupati o meno. *Categoria tariffaria 3.*
- 805 Installazione e manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelevisivi in fabbricati e stabilimenti, compresi allacciamenti per utilizzare i canali di distribuzione dei pubblici servizi. *Categoria tariffaria 3.*
- 810 Installazione e manutenzione di impianti idraulici, termici, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento ambienti in fabbricati e stabilimenti, compresi allacciamenti per utilizzare i canali di distribuzione dei pubblici servizi. *Categoria tariffaria 4.*
- 815 Lavori di giardinaggio compresa potatura di alberi non di alto fusto ma escluso l'abbattimento di piante. *Categoria tariffaria 3.*
- 820 Impresa di pulizie operante solo all'interno di fabbricati. *Categoria tariffaria 3.*
- 830 Impresa di autotrasporto (esclusi esplosivi e infiammabili). *Categoria tariffaria 2.*



GENERALI
Assicurazioni Generali

SICUREZZA. SEMPRE E OVUNQUE.

Direzione per l'Italia - Mogliano Veneto, via Marocchessa 14 - cap 31021 - Tel. 041 54 92 111 - Fax 041 942 909 - www.generali.it - E-mail: info@generali.it



Società costituita nel 1831 a Trieste - capitale sociale € 1.277.997.026,00 interamente versato - Sede Legale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi, 2
C.F., P. IVA e Reg. Impr. Trieste: 00079760828 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del RDL 29 aprile 1928 n. 966.